

N. 642

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GERMANÀ, LA LOGGIA, BUCCI, D’ALÌ,  
BETTAMIO e LAURO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1996**

---

Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della  
pesca marittima e della maricoltura

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale legislazione in materia di pesca (legge 14 luglio 1965, n. 963 e legge 17 febbraio 1982, n. 41) appare oggi superata e resa complessa da una enorme quantità di decreti che la rendono di difficilissima applicazione.

Attualmente esistono, peraltro, numerose conflittualità normative in materia di pesca, ambiente, e demanio marittimo che rendono difficile una politica concentrata sull'utilizzazione delle risorse marine.

In questa situazione le categorie rimangono penalizzate dall'assenza di una reale politica programmatica della pesca rischiando di essere criminalizzate da parte dell'opinione pubblica ed essendo spesso costrette, per la sopravvivenza, a pratiche di pesca illegale.

In molte attività di pesca, inoltre, è necessario procedere ad una gestione concertata con i Paesi limitrofi o frontalieri per uno sfruttamento razionale e congiunto delle risorse ittiche per non andare incontro ad ulteriori conflittualità che rischiano di penalizzare fortemente la nostra flotta alturiera.

Grande rilievo sta oggi acquisendo l'utilizzazione della fascia costiera la cui gestione non può essere integrata dovendo prendere in considerazione le altre attività che gravano su quest'ambiente.

La politica della pesca italiana non può, inoltre, oggi prescindere da quella comunitaria ma deve contemporaneamente prendere in opportuna considerazione le esigenze delle realtà locali da cui la necessità di procedere al decentramento delle decisioni, competenze e responsabilità.

Contemporaneamente, devono essere prese sempre in maggiore considerazione le esigenze ambientali essendo universalmente ritenuta anacronistica una politica dello sfruttamento contrapposta ad una politica ambientale del protezionismo. La politica del mare non può che essere unitaria e una

pesca che non prenda in opportuna considerazione le esigenze dell'ambiente oltre a recare un incommensurabile danno naturalistico e turistico alla nazione, andrebbe anche a distruggere lo stesso *genius loci* della sua sopravvivenza.

Un Paese come l'Italia circondato da ottomila chilometri di coste dovrebbe avere nella pesca una delle attività produttive più importanti, invece il settore è oggi al limite del collasso e trova enorme difficoltà a rinnovarsi.

Si rende pertanto necessaria una nuova legge quadro che prenda in opportuna considerazione gli enunciati comunitari, le esigenze dell'ambiente e la decentrazione in periferia.

Per potere giungere a questo risultato è necessario affidare a piani triennali gran parte delle normative lasciando alla legge stessa il compito di tracciare i binari in cui i piani debbono operare.

Tale meccanismo consente una maggiore elasticità dello strumento normativo che può rinnovarsi periodicamente senza dovere stravolgere la legge stessa ma anzi svilupparsi in relazione ai risultati cui si perviene nei vari piani.

I piani saranno molto più complessi e completi degli attuali giacchè costituiranno il reale strumento programmatico e normativo.

Il piano va redatto dall'amministrazione coadiuvata da un comitato consultivo di base espressione delle categorie e delle esigenze periferiche e valutato da un comitato tecnico scientifico presieduto dal Ministro, dove è garantita la presenza di organismi internazionali ed altri dicasteri.

Nell'ottica del già citato decentramento, il piano dovrà affidare agli organi periferici (comitati consultivi locali e comitato consultivi regionali) una maggiore autonomia

soprattutto per quanto concerne gli aspetti relativi alla gestione della fascia costiera.

Il piano, così come previsto dal presente disegno di legge, dovrà essere articolato in nove parti miranti all'attenta definizione del settore, all'identificazione dei limiti ed all'adozione degli strumenti necessari al loro superamento.

Grande attenzione va prestata al recepimento delle indicazioni comunitarie ed alle necessità locali; alle indicazioni della ricerca scientifica; alle esigenze ambientali; alla sicurezza della vita in mare, alla vigilanza ed al controllo; alla promozione della produzione nazionale.

Per il perseguimento di questi obiettivi è necessario oggi dare una svolta alla politica del settore mirando essenzialmente a trasformare il volto della pesca nazionale al fine di:

a) raggiungere un'attenta conoscenza del settore di cui oggi si ha, notoriamente, una visione virtuale celata dalle enormi difficoltà socio-economiche che lo affliggono; tale situazione è stata verificata in molti studi di confronto tra i dati reali ed i dati ufficiali;

b) restituire la legalità al settore afflitto, ancora oggi, dal bracconaggio, dalla pesca con attrezzi e sistemi illegali, dalla pesca in aree e periodi interdetti e dalla cattura di giovanili e specie sottotaglia;

c) rendere trasparente e di semplice comprensione la normativa affrancando gli operatori dal giogo degli speculatori e consentendo loro di ottenere le informazioni sui benefici, i risultati delle ricerche e quanto altro è di loro interesse in modo semplice e diretto;

d) offrire un ruolo sempre di maggiore rilievo alle associazioni di categoria affidando loro maggiori responsabilità nella divulgazione delle informazioni e nell'assistenza agli operatori;

e) evitare che negli organi consultivi e deliberanti preposti alla predisposizione ed all'attuazione di quanto previsto dalla legge e dai piani possano verificarsi situazioni di controllori-controllati;

f) garantire agli operatori della filiera pesca un'attività svolta nel massimo rispetto della sicurezza e della salvaguardia del posto di lavoro;

g) prevedere, ed ove possibile prevenire, le emergenze del settore ed in ogni modo essere in condizione di intervenire a sostegno degli operatori colpiti senza perpetrare, invece la politica del cieco assistenzialismo a pioggia;

h) promuovere, difendere e valorizzare la produzione interna attraverso accurati piani di intervento che prevedano l'adozione di reali marchi di qualità dei prodotti.

Un aspetto di rilievo nella legge è affidato alla ricerca scientifica di base, ma soprattutto applicata che deve essere reale interlocutrice dell'amministrazione e degli operatori. Per pervenire a tale obiettivo i piani devono prevedere le linee di ricerca da portare avanti e devono essere attentamente valutati da organismi estremamente qualificati.

A tale scopo è opportuno che l'intero piano venga affidato congiuntamente a CNR ed ICRAM che sono i soli enti pubblici preposti alla ricerca applicata nella materia. I due enti dovranno avvalersi per la realizzazione del piano della basilare collaborazione dell'università e di altri enti ed istituti pubblici e privati di ricerca secondo le rispettive competenze; si potranno avvalere, qualora su talune tematiche non esistessero specifiche competenze nazionali, anche di istituzioni di ricerca straniere.

Importanza notevole va infine affidata alla divulgazione dei risultati che al momento non vengono diffusi tra gli operatori e sono spesso ignorati dagli stessi organismi di gestione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge ha lo scopo di raggiungere il massimo sviluppo sostenibile del settore ittico nazionale attraverso la valorizzazione delle risorse biologiche del mare e lo sviluppo della pesca marittima e della maricoltura nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori. Strumento della legge è il piano nazionale.

## Art. 2.

*(Piano nazionale)*

1. Al fine di pervenire alle finalità di cui all'articolo 1, tenuto conto degli indirizzi comunitari, dei programmi statali e regionali e degli impegni internazionali, nei limiti dettati dai successivi articoli, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano nazionale degli interventi in essa previsti.

2. Il piano, di durata triennale, è elaborato dalla direzione generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali coadiuvata dal comitato consultivo di base di cui all'articolo 5 acquisito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4.

## Art. 3.

*(Contenuti del piano)*

1. Il piano nazionale deve prendere in opportuna considerazione i risultati delle ricerche scientifiche, le indicazioni provenienti dalle categorie interessate e le esigen-

ze dell'ambiente; esso è diviso in nove parti.

2. La prima parte del piano delinea il quadro della filiera pesca nel triennio precedente, riportando i dati relativi alla composizione qualitativa e quantitativa della flotta da pesca e socio-economica degli operatori del settore per regione; i dati relativi alle catture per tipo di pesca per regione; i dati relativi alla commercializzazione, la trasformazione, l'importazione e l'esportazione dei prodotti ittici; i dati relativi alla produzione in acquacoltura marina e maricoltura; i risultati cui è pervenuta la ricerca scientifica. Saranno riportati infine i limiti che si sono superati rispetto agli obiettivi prefissati dal piano precedente.

3. La seconda parte del piano riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo della maricoltura. Essa deve delineare gli obiettivi che si intendono perseguire con il piano; indicare i limiti che si intendono superare e gli strumenti che si intendono adottare; deve indicare i meccanismi per la regolazione dello sforzo di pesca per i diversi tipi di attrezzi; deve identificare le problematiche ambientali con particolare riferimento alla fascia costiera ed adeguare a queste l'attività di pesca operando le opportune misure di salvaguardia del patrimonio ittico e naturalistico nazionale.

4. La terza parte del piano riguarda le strutture collegate all'esercizio della pesca con particolare riguardo alla modernizzazione e l'adeguamento della portualità, dei mercati ittici, degli impianti di trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e delle reti distributive e la realizzazione di marchi di qualità con l'obiettivo primario di migliorare la produzione interna.

5. La quarta parte del piano riguarda i problemi occupazionali e sociali dei pescatori; la qualità e la sicurezza della vita in mare mirando ad una corretta distribuzione della ricchezza tra gli operatori rilanciando le pratiche di pesca con il miglior rapporto tra sforzo di pesca e redditività. Si dovrà avere cura che tutti gli operatori siano posti nelle stesse condizioni rispetto agli obblighi ed ai benefici previsti dal piano semplifi-

cando al massimo le procedure di acquisizione di questi ultimi e concentrando, per quanto possibile, in periferia lo sforzo informativo offrendo servizi diretti di assistenza attraverso gli uffici marittimi.

6. La quinta parte del piano riguarda la ricerca scientifica, tecnologica e bio-economica applicata alla pesca marittima ed alla maricoltura; ne traccia le linee di ricerca che devono avere il più attento riferimento alle finalità del piano mirando a superare i limiti delineati nelle precedenti parti del piano sia nell'assistenza alle esperienze pilota e sperimentali condotte dagli operatori che alle esigenze conoscitive dell'amministrazione; ampio spazio dovrà essere riservato all'impatto dell'attività di pesca sull'ambiente.

7. La sesta parte del piano riguarda la vigilanza ed il controllo dell'attività di pesca che deve essere circostanziata alle esigenze prioritarie del piano attraverso un adeguamento delle sanzioni ed un potenziamento dei mezzi con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ambiente costiero dalla pesca illegale e dal bracconaggio.

8. La settima parte del piano riguarda la promozione, l'informazione e la divulgazione avendo riguardo a promuovere le produzioni ittiche nazionali nel mercato interno ed estero attraverso iniziative descritte in un programma promozionale e pubblicitario che indichi gli strumenti ed i rapporti costi-benefici; a informare direttamente i pescatori delle iniziative del piano, dei benefici nazionali e comunitari al settore, al fine di rendere trasparente e fruibile il piano stesso; a divulgare i risultati degli studi e delle ricerche resi in forma fruibile agli operatori ed agli organi di vigilanza e controllo.

9. La ottava parte del piano riguarda l'aspetto normativo che verrà regolamentato dal piano per quanto riguarda i limiti degli attrezzi da pesca, la regolazione dello sforzo di pesca, le pesche speciali, la pesca sportiva, il recepimento delle norme comunitarie e quanto altro non emerga dai successivi articoli e dai precedenti punti del piano.

10. La nona parte del piano ripartisce gli stanziamenti tra i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 15 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi all'associazionismo che non devono superare il 15 per cento degli stanziamenti annuali; il fondo per le emergenze che non deve superare il 10 per cento dello stanziamento annuale, i fondi per la vigilanza ed il controllo che non superino il 10 per cento dello stanziamento annuale; i restanti contributi a fondo perduto che devono privilegiare, tra l'altro, le attività promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio.

11. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsto dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca.

#### Art. 4.

##### *(Comitato tecnico scientifico)*

1. Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il comitato tecnico scientifico composto da:

a) il Ministro che ne è presidente e che può delegare funzionari addetti al proprio gabinetto;

b) un esperto nominato dall'Istituto culturale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) tra i propri ricercatori;

c) un esperto nominato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) tra i propri ricercatori;

d) un esperto nominato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) un rappresentante della Direzione generale per la pesca della Commissione delle Comunità europee (DG XIV);

f) un rappresentante della FAO-CGPM;



g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, Ispettorato centrale per la difesa del mare.

Art. 5.

*(Comitato consultivo di base)*

1. Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali il comitato consultivo di base che è composto da:

a) il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che lo presiede;

b) i presidenti dei comitati consultivi regionali;

c) un rappresentante delle associazioni di pescatori;

d) un rappresentante delle associazioni di armatori;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

f) un rappresentante delle associazioni di commercianti e trasformatori;

g) un rappresentante del registro navale italiano (RINA);

h) un rappresentante delle Capitanerie di porto designati dal comando generale;

i) un rappresentante delle organizzazioni ambientalisti.

Art. 6.

*(Comitati consultivi regionali)*

1. Per gli adempimenti della presente legge vengono istituiti presso le regioni marittime i comitati consultivi regionali composti da:

a) un funzionario regionale del settore nominato dal presidente della regione con compito di presidente del comitato;

b) il presidente del comitato consultivo della regione di appartenenza;

c) un rappresentante di enti di ricerca e università che si occupano di mare;

d) un rappresentante delle associazioni di pescatori;

e) un rappresentante delle associazioni di commercianti e trasformatori;

f) un rappresentante delle organizzazioni ambientaliste;

g) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

#### Art. 7.

##### *(Compiti dei comitati consultivi regionali)*

1. È compito dei comitati consultivi regionali trasmettere al comitato consultivo di base le esigenze, le problematiche e le istanze regionali attraverso il presidente.

2. I comitati di cui al comma 1 possono:

a) adeguare le norme nazionali alle esigenze del territorio regionale, con l'adozione di regolamenti più restrittivi;

b) regolamentare la pesca per compartimenti.

3. I comitati consultivi regionali non sono costituiti nelle regioni a statuto speciale, ai cui consigli regionali della pesca sono attribuite le stesse funzioni.

#### Art. 8.

##### *(Comitati consultivi locali)*

1. Le commissioni consultive locali conservano la composizione determinata dalle precedenti leggi in materia.

#### Art. 9.

##### *(Ricerca scientifica)*

1. Il Ministro affida il programma di ricerca previsto dal piano al CNR e all'ICRAM che si avvalgono per il suo svolgimento delle università e di altri enti ed istituti pubblici e privati italiani ed esteri.

2. Viene istituito per gli adempimenti della presente legge presso il Ministero delle

risorse agricole, alimentari e forestali il comitato per la verifica delle ricerche costituito da:

- a) un esperto designato dalla FAO;
- b) un esperto designato dalla Commissione delle Comunità europee;
- c) un esperto designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- d) un esperto designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- e) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

3. I risultati delle ricerche dovranno essere approvati dal comitato per la verifica delle ricerche e dovranno avere puntuale diffusione entro sei mesi dalla loro realizzazione.

4. Compito del comitato per la verifica delle ricerche è verificare la rispondenza dei risultati delle ricerche afferenti al programma con gli obiettivi prefissati.

#### Art. 10.

*(Fondo di emergenza e solidarietà)*

1. Viene istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali un fondo di emergenza e solidarietà che servirà per interventi atti a fronteggiare particolari accadimenti occorsi al settore.

2. Del fondo dispone il Ministro previa segnalazione del comitato consultivo di base ed approvazione del comitato tecnico scientifico.

3. Eventuali residui non utilizzati dovranno essere impegnati per progetti di ripopolamento e tutela delle risorse.

#### Art. 11.

*(Concessione dei contributi a fondo perduto)*

1. La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta dal comitato consultivo di base, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4.

2. Il comitato consultivo di base svolge le seguenti attività:

a) esprime parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio;

b) valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'articolo 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso;

c) esprime parere sulle domande presentate ai sensi dei programmi settoriali previsti dai regolamenti comunitari.

3. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della direzione generale non inferiore al settimo livello coadiuvato da tre impiegati di cui uno con funzioni di vice segretario.

4. Le sedute del comitato consultivo di base sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri.

5. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero dei trasporti e della navigazione, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale.

#### Art. 12.

##### *(Transizioni al nuovo ordinamento)*

1. Le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate alla data della sua entrata in vigore.

2. Le norme non incompatibili con la presente legge continuano ad applicarsi fino all'emanazione del piano nazionale di cui all'articolo 2. Il piano determina la normativa concernente il settore, anche con riferimento alle questioni non espressamente disciplinate dalla presente legge.